

Da: valdera@uilscuola.it  
Oggetto: Re : INDENNITA UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI  
Data: 25/10/2022 12:23:41

I.C.- M.BUONARROTI - S. MINIATO  
Prot. 0007398 del 26/10/2022  
II-10 (Entrata)

**AL personale scolastico iscritto o che si iscriverà UIL Scuola**

**INDENNITA' UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI**

**E' QUANTO PREVEDE IL D.L. AIUTI TER (N.144/2022) ALL' ART. 18**

Dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal "decreto Aiuti" ai titolari di reddito non superiore a 35mila euro (articolo 31, DI 50/2022), il nuovo Decreto Aiuti-ter introduce una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti. Questa volta, però, l'importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una **retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro**.

Il bonus sarà erogato, **in via automatica dal datore di lavoro**, nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). L'indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia contributiva mensile.

Si allega il modello.

Per ogni ulteriore informazione potrete rivolgervi alle sedi Uil Scuola ai Patronato ITAL e CAF della Uil.

#### **MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE**

**Indennità per i lavoratori dipendenti "indennità una tantum 150 euro" (art. 18 comma 1 del D.L. n. 144/2022)**

**Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19 commi 1 e 16 del D.L. n. 144/2022**

il/la sottoscritto/a

Cognome ..... Nome .....

Nato/a il..... a ..... prov..... CF .....

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso \_\_\_\_\_, codice fiscale (p.IVA) \_\_\_\_\_,

#### **DICHIARO**

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data .....

Firma.....

**I segretari provinciali di Pisa e Livorno  
Dott. Vanni Maria - Dott. Claudio Vannucci**

**Riceviamo su Pisa (Lunedì) Pontedera ( Giovedì) - Livorno (Lunedì) Portoferraio (Martedì)**

**previo appuntamento telefonico**

1° lunedì del mese e 3° mercoledì del mese presenza di avvocato per consulenza legale

---

**P.S. si prega la massima diffusione tra il personale docente e non docente e la sua pubblicazione all'albo sindacale**

**Clausola di riservatezza**

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.  
D.L.vo 196/2003

---

Ricordiamo che la non pubblicazione del documento costituisce comportamento antisindacale, che ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare informazione delle attività svolte dal nostro sindacato, così incidendo sull'esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. *Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1*; *Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726*; *Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019*; *Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295*) In caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro Frangiamore ( art 28 L. 300/1970)